

MODULISTICA DA UTILIZZARE

La modulistica, salvo diversa indicazione procedurale, è raccolta nel sistema informatico impresainungiorno.gov.it da utilizzare per l'inoltro delle pratiche al SUAP con la seguente valenza procedurale:

Comunicazione

La comunicazione deve intendersi regolarmente effettuata quando reca le complete generalità e codice fiscale del comunicante. Deve essere inoltrata al SUAP in via telematica mediante PEC utilizzando la modulistica comunale e non prevede alcuna risposta in merito se non indicata nella procedura di Settore.

L'obbligo comunicativo si intende assolto qualora l'amministrazione comunale sia già in possesso dell'informativa dovuta ed acquisita attraverso ogni altro procedimento amministrativo.

Segnalazione certificata inizio attività (SCIA ordinaria)

I procedimenti amministrativi relativi all'avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione di attività economiche, nonché per l'installazione, attivazione, esercizio e sicurezza di impianti e agibilità degli edifici funzionali alle attività economiche, il cui esito dipenda esclusivamente dal rispetto di requisiti e prescrizioni di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative vigenti, sono sostituiti da una **Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)** resa al SUAP, dal legale rappresentante dell'impresa ovvero dal titolare dell'attività economica, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che attesti la presenza nel fascicolo informatico d'impresa o il rilascio da parte della pubblica amministrazione dei documenti sulla conformità o la regolarità degli interventi o delle attività.

La **SCIA** deve corrispondere in termini dichiarativi e documentali alle prescrizioni previste dalla regolamentazione di Settore e dalla componente economica commerciale del PGT e deve essere inoltrata in via telematica utilizzando il sistema informatico impresainungiorno.gov.it o tramite PEC se previsto diversamente dall'endoprocedimento regolamentare.

Nei sette giorni successivi al ricevimento la SCIA viene verificata nella sua esatta compilazione e allegati; qualora in cui la **SCIA** risulti formalmente incompleta, il SUAP richiede le integrazioni necessarie da trasmettersi a cura del richiedente entro i successivi sette giorni, pena la decadenza di validità della comunicazione stessa.

Entro sessanta giorni dal ricevimento della **SCIA**, il SUAP tramite uffici ed agenzie competenti, verificata la regolarità della stessa, effettua i controlli, anche mediante la consultazione del fascicolo informatico d'impresa. Qualora, all'esito del controllo, sia possibile conformare l'attività, fissa, nell'atto di richiesta di conformazione, un termine non inferiore a sessanta giorni per ottemperare alle relative prescrizioni. Qualora l'interessato non provveda nel termine assegnato, l'amministrazione competente emette il provvedimento di inibizione al proseguimento dell'attività.

SCIA Unica

Qualora la SCIA ordinaria debba essere integrata con comunicazioni, attestazioni, asseverazioni o altre SCIA o notifiche destinate a più pubbliche amministrazioni, fermo il rispetto dei termini disposti per la SCIA ordinaria, è possibile presentare una SCIA Unica restando in capo al SUAP l'invio degli atti alle amministrazioni o enti competenti.

SCIA Condizionata

Qualora l'attività segnalata con le predette SCIA è subordinata all'acquisizione di atti d'assenso, autorizzazioni, pareri o verifiche preventive che l'interessato deve chiedere mediante apposite

istanze, queste sono allegate alla SCIA restando in capo al SUAP l'invio degli atti alle amministrazioni o enti competenti.

Parere preliminare

Qualora l'inizio dell'attività sia sottoposto ad autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati è possibile chiedere un parere preliminare/preventivo in merito all'ammissibilità insediativa o di svolgimento dell'attività, inoltrando l'apposito modulo comunale direttamente al SUAP mediante PEC.

Istanza procedimento ordinario

L'istanza di avvio del procedimento per insediamenti non rientranti nei procedimenti abbreviati, è presentata al SUAP in via telematica, utilizzando la specifica modulistica comunale, corredata dagli allegati richiesti dalla normativa vigente o dalla regolamentazione comunale di Settore.

Entro sette giorni lavorativi dal ricevimento, il SUAP può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine la domanda si intende correttamente presentata.

Qualora il SUAP chieda integrazioni nei termini di cui al comma precedente, queste devono pervenire entro il termine perentorio di sette giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Il mancato rispetto del termine equivale a rinuncia all'istanza.

Verificata la completezza della documentazione, il SUAP:

a) adotta il provvedimento conclusivo entro dieci giorni lavorativi, decorso il termine di cui al 2° comma, ovvero dalla presentazione delle integrazioni di cui al 3° comma, qualora non sia necessario acquisire pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati di amministrazioni diverse da quella comunale;

b) convoca entro sette giorni dal decorso del termine di cui al 2° comma, ovvero dalla presentazione delle integrazioni di cui al 3° comma, la conferenza di servizi da svolgersi in seduta unica entro i successivi quindici giorni lavorativi, qualora sia necessario acquisire pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, di amministrazioni diverse da quella comunale. In caso di mancata partecipazione dei soggetti invitati, ovvero in caso di mancata presentazione di osservazioni entro la data di svolgimento della conferenza stessa, i pareri, le autorizzazioni e gli altri provvedimenti dovuti si intendono positivamente espressi, ferma restando la responsabilità istruttoria dei soggetti invitati alla conferenza.

Qualora l'intervento sia soggetto a valutazione d'impatto ambientale (VIA) o a valutazione ambientale strategica (VAS), verifica di VIA, verifica di VAS, alle procedure edilizie di cui agli articoli 38 e 42 della l.r. 12/2005, a quelle previste per le aziende a rischio d'incidente rilevante (ARIR) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), a quelle previste per gli impianti assoggettati ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), i termini di cui alla lettera b), decorrono dalla comunicazione dell'esito favorevole delle relative procedure.

Decorsi dieci giorni lavorativi dal termine di cui alla lettera **a)** ovvero dalla seduta della conferenza di servizi di cui alla lettera **b)** senza che sia stato emanato il provvedimento conclusivo, il procedimento si intende concluso positivamente. L'efficacia del provvedimento conclusivo è subordinata al pagamento dei corrispettivi eventualmente dovuti.

Esclusione dal procedimento ordinario

1. Sono escluse dal procedimento ordinario le procedure edilizie di cui agli articoli 38 e 42 della l.r. 12/2005 e, in ogni caso, quelle afferenti le medie e le grandi strutture di vendita di cui all'articolo 8 e 9 del d.lgs. 114/1998 e all'articolo 6 della l.r. 6/2010 e relativi provvedimenti

attuativi, le cave, gli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti e le imprese a rischio di incidente rilevante, gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile assoggettati ad autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CEE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), nonché quelle previste per gli impianti assoggettati ad autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35); gli impianti assoggettati ad Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CEE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e l'insediamento di industrie insalubri di prima classe elencate nel DM Sanità del 5 settembre 1994 e sue modifiche ed integrazioni.

Raccordo procedimentale con lo strumento urbanistico

Salvo diverse indicazioni previste negli specifici procedimenti del TUR, il procedimento di rilascio di autorizzazione all'apertura, ampliamento e trasferimento di una attività economica-commerciale è negoziato in modo contestuale o preventivo a quello urbanistico edilizio. Pertanto, la correlazione dei procedimenti comporta che, in caso di richiesta di rilascio dell'autorizzazione contestuale all'esecuzione di opere edili soggette a SCIA o permesso di costruire, questi ultimi atti non producono effetti di assenso e non possono essere rilasciati se non contestualmente o dopo l'atto di assenso per l'esercizio dell'attività.